Il Sole 24 ORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente Agg.

Dott. TRIOLA Roberto - Presidente di Sezione

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(Omissis) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), via (Omissis), presso l'avv. (Omissis),

rappresentata e difesa dagli avv.ti (Omissis) e (Omissis) giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(Omissis) , in proprio e nella qualita' di Amministratore Unico della (Omissis) di (Omissis) & C. s.n.c.;

- intimato -

Per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sezione 2 , R.G. n.

77/2010, promosso da (Omissis) , in proprio e nella qualita' di Amministratore Unico della (Omissis) di (Omissis) & C. s.n.c., avverso il provvedimento di

diniego della richiesta rateizzazione del carico tributario Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 19;

Udito l'avv. (Omissis) per la societa' ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2011 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Letta la relazione scritta del P.G. che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, (Omissis) , in proprio e nella qualita' di legale rappresentante della societa'

(Omissis) di (Omissis) & C. s.n.c., ha impugnato il provvedimento con il quale la (Omissis) S.p.A. aveva rigettato la sua istanza di rateazione del carico

tributario portato da alcune cartelle di pagamento. La S.p.A. (Omissis) , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione

del giudice adito ed ha successivamente proposto a queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex

articolo 41 c.p.c., illustrato anche con memoria, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. 1 contribuente non si e'

costituito.

MOTIVAZIONE

1. La societa' ricorrente ha sostenuto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito

del quale la concessione della dilazione di pagamento dipende dal positivo esercizio di un potere squisitamente discrezionale, al cui cospetto il

richiedente non vanta che un mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo. Le Commissioni Tributarie, invece, in base alla legge,

possono intervenire soltanto in caso di controversie in materia di imposte o tasse e, dunque, in ipotesi totalmente diverse da quella in questione. Si tratta,

invero, di una controversia in cui il contribuente non contesta il proprio debito, ma si limita a richiederne una rateizzazione che non e' mm qualificabile

come agevolazione capace di radicare, sotto tale profilo, la giurisdizione del giudice tributario.

2. Il ricorso non e' fondato.

3. Nel caso di specie lo stesso ricorrente prospetta che il provvedimento in discussione concerneva la richiesta di rateizzazione di un "carico tributario".

4. La norma che prevede il provvedimento in discussione, definisce la rateizzazione un "beneficio", soggetto a decadenza, come ogni altra "agevolazione

fiscale", in caso di inadempimento alle regole che ne disciplinano la concessione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19,

comma 3, lettera a)).

5. La stessa norma, non a caso collocata nel Capo II del Titolo I del citato decreto "Riscossione mediante ruoli", prevede che la rateizzazione concerna "la

ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo", una fase che precede l'esecuzione forzata (prevista nel Capo II del Titolo II del predetto decreto),

l'unica che la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, escluda dalla giurisdizione tributaria, allorche' si tratti di controversie

concernenti tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.

6. Queste Sezioni Unite, in controversia analoga a quella che qui si discute, hanno gia' avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice tributario,

ricordando che a seguito della riforma di cui alla Legge n. 448 del 2001, articolo 12, tale giurisdizione si estende ormai a qualunque controversia in materia

di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui piu' alcuna

questione sull'an il quantum o le modalita' di esecuzione del rimborso. Nella richiamata ordinanza si afferma che la domanda di rateizzazione implica "una

questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria": sicche'

anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce... una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre

in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali" (ord.n. 20781 del 2010).

7. Il Collegio condivide e ribadisce le considerazioni svolte nella richiamata ordinanza., in quanto, anche a prescindere dal concetto di "agevolazione", e'

fuor di dubbio che la controversia riguarda la fase della riscossione (e non dell'esecuzione) del tributo, concernendo in particolare una "modalita'" di

riscossione che la legge predispone per l'ipotesi di contribuenti che si trovino in determinate condizioni economicamente "sensibili".

8. Va, pertanto, confermato che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie

espressamente ne ricorso la societa' ricorrente dichiara che abbia, natura tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

9. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.